

COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2018)

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente “Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali” disciplina i criteri di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Siapiccia, nell’esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l’inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il Comune di Siapiccia interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1 - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Siapiccia, impossibilitati a rimanere nell’ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- a) stato di salute compromesso tale da far venir meno l’autosufficienza;
- b) stato di bisogno dell’anziano o disabile per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.
- c) mancanza di parenti entro il 4° grado o impossibilità degli stessi a fornire assistenza domiciliare al loro congiunto per provate ristrettezze economiche;

Sarà cura del responsabile del Procedimento verificare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c);

Art. 4 TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1 - Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si concretizzano in:

- informazione agli interessati sulle strutture esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (eventuale ricerca della struttura residenziale) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto dell’interessato.

Art. 5 METODOLOGIA D'INTERVENTO

1 – Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, l’interessato che dovrà essere residente nel Comune di Siapiccia al momento della richiesta, dovrà personalmente o qualora questi fosse impossibilitato a farlo, il familiare o l’Amministratore di Sostegno/Tutore, presentare formale richiesta al Servizio Sociale Comunale, corredata dalla dichiarazione ISEE e dall’autocertificazione sulla situazione economica (altri redditi o emolumenti a qualunque titolo percepiti, non compresi nella dichiarazione ISEE) e patrimoniale. Nella domanda dovrà essere indicato l’importo della retta da pagare e la presenza di familiari entro il quarto grado con i riferimenti degli stessi.

Il Servizio Sociale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l’anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) età del ricoverando/ricoverato (per l’anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni)
- c) presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all’accudimento;

d) situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) con in aggiunta indennità o rendite non considerate dalla dichiarazione ISEE, quali ad esempio l'indennità di accompagnamento etc.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il richiedente.

2 - Se la richiesta di contributo viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 4 seguente e solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.

3 - Nella fase istruttoria, prima di definire il contributo economico da erogare a favore del beneficiario verranno richieste le certificazioni ISEE dei parenti entro il 4° grado tenuti al mantenimento secondo l'art.433 del Codice Civile, che dovranno concorrere alla spesa della retta, a meno che non producano una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, allegando documentazione comprovante la propria situazione di disagio dovuta a pagamento di prestiti, cartelle esattoriali etc.

4 - I familiari, in caso di integrazione della retta da parte del Comune, e di impossibilità da parte loro ad intervenire economicamente a favore del loro congiunto, dovranno comunque corrispondere una quota concordata con il Servizio sociale, per coprire l'importo di € 100,00 (eventualmente elevabile fino a 200,00 per particolari necessità) mensili da versare alla struttura, per le spese personali del beneficiario.

5 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

Sia per il ricovero di anziani che per il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino alla retta massima indicata nell'Allegato 1; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata nell'Allegato 1, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

In caso di esaurimento del budget relativo alle integrazioni rette, verranno predisposte apposite graduatorie in rapporto alla condizione economica e all'assenza o meno di familiari entro il quarto grado che si possano occupare del loro congiunto.

Art. 6 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO/TO E CRITERI DI ACCESSO

1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate sul modulo predisposto dal servizio sociale del Comune, avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di salute del richiedente e la sua situazione economica.

La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda)oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 attestante altre indennità non conteggiate nella dichiarazione ISEE con gli importi precisi
- estratto conto corrente ed estratto conto titoli aggiornati.

3 – l'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia indicata nell'Allegato 1. Questo valore fa riferimento all'anno 2017; per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tale importo di riferimento.

4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei fondi, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari al valore indicato nell'Allegato 1.

5 - In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di familiari residenti:

– se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:

1. in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte e tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dall'Amministrazione a partire dalla stipula del contratto d'affitto;

2. in caso di non locazione, trascorsi i 12 mesi verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base al successivo art. 8;

3. in caso di vendita dell'immobile, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

4. qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario.

– in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

6 - Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

– in presenza di depositi su conto corrente bancario e /o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il n° dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale, come stabilito al comma 4 del presente articolo;

– in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà accolta la richiesta di intervento fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

7 – I familiari entro il 4° grado non conviventi, dovranno produrre la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare al fine del calcolo dell'integrazione economica che dovrà permanere a loro carico a meno che non producano una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, allegando documentazione comprovante la propria situazione di disagio dovuta a pagamento di prestiti, cartelle esattoriali, o intervenuta situazione di disagio a causa di perdita del lavoro, malattia, cassa integrazione non ancora documentati nella certificazione ISEE, etc.

Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

8 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.

9 – Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi

dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 7 QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE

1 - Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è prevista con DPCM 159/2013 la presentazione della certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). **Tale certificazione è obbligatoria e le richieste prive verranno respinte.**

2 - Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico dell'Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverando/ricoverato fossero tenuti a versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

3 - Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta annuale, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

Inoltre, il contributo comunale non sarà superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari ai valori indicati nell'Allegato 1.

4 - La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta della struttura di ricovero e valore ISEE del ricoverando/to (a cui saranno stati aggiunte eventuali indennità di accompagnamento o emolumenti non considerati nella certificazione ISEE a qualunque titolo percepiti). Dal valore ottenuto verrà ulteriormente detratta la somma che i familiari sono tenuti a versare come da tabella di cui all'Allegato 1.

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) e in circostanze particolari e eccezionali, su proposta dell'Assistente Sociale, il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Art. 8 PRIORITA'

1 - Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- privi di figli o fratelli;
- in stato di abbandono.

Art. 9 ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

1 - Sono esclusi dagli interventi:

- a) coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'art.5;
- b) i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato;
- c) i richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia prevista (vedi Allegato 1: art. 7 comma 3);
- d) i richiedenti proprietari di beni mobiliari superiori alla soglia prevista (Allegato 1: art. 7 comma 4);
- e) i richiedenti il cui ISEE è pari o superiore alla retta di ricovero o per i quali dal calcolo effettuato la contribuzione dovuta dai familiari sia sufficiente a coprire l'intera retta mensile, insieme al reddito dell'interessato, calcolato secondo i parametri di cui all'allegato 1.

Art. 10 CASI PARTICOLARI

1 - Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

2 - in caso di situazioni nelle quali i rapporti tra i familiari e l'anziano o disabile ricoverato siano interrotti da tempo per svariati motivi o si presentino situazioni di elevata conflittualità tale per cui sarebbe inopportuno chiedere al familiare di provvedere al mantenimento del proprio congiunto, l'Assistente Sociale potrà con relazione motivata al Responsabile di Servizio, richiedere l'esonero al pagamento della retta del parente tenuto per Legge.

Art. 11 DONAZIONI

Il richiedente e l'amministrazione possono concordare di porre a carico dell'Ente l'importo dell'intera integrazione della retta dietro donazione di beni mobili di valore o immobili.

Art. 12 RECUPERI E RIVALSE

1. L'Amministrazione, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc)
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

Art. 13 VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO

1 - L'aggiornamento dei valori economici, delle soglie di accesso, delle fasce di ISEE previste dall'Allegato 1 al presente regolamento è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 14 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1 - Il regolamento ha validità dalla sua approvazione e non ha validità retroattiva.

2 - La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE E DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Allegato 1

Premessa

Il presente documento “*Allegato 1*” costituisce parte integrante del “*Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali*” specificando le soglie di accesso, le fasce ISEE e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. I dati fanno riferimento all'anno 2018 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, l'aggiornamento del presente Allegato viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli articoli del Regolamento, si stabilisce quanto segue.

ART. 5

comma 3 - L'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il ricovero di anziani e disabili, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € 2.000,00 mensili; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica.

Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a € 2.000,00 mensili, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture;

ART. 6

Comma 3 - L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia massima di € 30.000,00.

Comma 4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari a € 3.000,00;

ART. 7

Comma 3 - Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta (annuale), non è prevista contribuzione da parte del Comune.

Inoltre, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari a € 100,00 mensili sia per le persone anziane che disabili.

Comma 4 -

VALORE ISEE (DEI PARENTI)	IMPORTO DA CORRISPONDERE				
	UNICO PARENTE	1°PARENTE	2°PARENTE	3°PARENTE	4°PARENTE
Da 0 a 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Da 4.500,01 a 6.000,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Da 6.000,01 a 9.000,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Da 9.000,01 a 12.000,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Da 12.000,01 a 15.000,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Da 15.000,01 a 18.000,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Da 18.000,01 a 21.000,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Da 21.000,01 a 26.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Da 26.000,01 a 30.000,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

Ulteriori specifiche:

I valori ISEE si intendono per famiglia, pertanto se in una famiglia sono presenti più parenti del ricoverato sarà 1 la quota di contribuzione richiesta, commisurata all'ISEE come da tabella che precede.

In presenza di dichiarazioni ISEE che eccedano € 30.000,00 la richiesta non può essere presa in considerazione in quanto saranno i familiari a doversi far carico per intero del proprio congiunto.

Nel caso di un numero di parenti che ecceda quelli rappresentati nella superiore tabella si procederà al calcolo della contribuzione dovuta da ciascuno in modo proporzionale e comunque commisurato ai dati esposti nella tabella.

ESEMPI di calcolo quota contribuzione a carico dei parenti:

esempio 1: presenza di 2 di parenti appartenenti a nuclei familiari diversi e aventi il primo ISEE pari a € 5.500,00 e il secondo ISEE pari a € 10.500,00.

Il primo parente è tenuto a una contribuzione mensile di € 50,00, mentre il secondo di € 150,00.

esempio 2: presenza di 3 di parenti appartenenti a nuclei familiari diversi e aventi il primo ISEE pari a € 16.000,00, il secondo ISEE pari a € 19.000,00 e il terzo € 23.000,00

Il primo parente è tenuto a una contribuzione mensile di € 300,00, il secondo di € 400,00 e il terzo € 500,00.

ESEMPI di calcolo quota contribuzione da parte del Comune:

esempio 1: retta annuale 24.000,00+1.200,00 per spese personali = 25.200,00 - (valore ISEE ricoverato € 6.000,00 + indennità di accompagnamento di € 6.168,00 o altri emolumenti non compresi nella dichiarazione ISEE)= € 13.032,00 - contribuzione dei familiari (es. 200,00*12) € 2.400,00 = € 10.632,00 annuali di contribuzione da parte del Comune.

esempio 2: retta annuale 24.000,00+1.200,00 per spese personali = 25.200,00 - (valore ISEE ricoverato € 6.000,00 + indennità di accompagnamento di € 6.168,00 o altri emolumenti non compresi nella dichiarazione ISEE)= € 13.032,00 - contribuzione dei familiari (es. 1.200,00*12) € 14.400,00 = € zero annuali di contribuzione da parte del Comune.